



Brissago, 8 febbraio 2017

**Mozione apartitica "Per un'uscita immediata dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese" – Preavviso del Municipio**

---

Egregio Signor Presidente, Egregi Consiglieri comunali,

Sulla scorta dell'art. 67 cpv. 2 LOC l'Esecutivo comunale esprime di seguito il proprio preavviso in merito alla mozione "*Per un'uscita immediata dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese*" presentata in Consiglio comunale il 12 dicembre 2016.

L'esame della citata mozione è l'occasione per fornire alcune informazioni in merito alla procedura attualmente in corso per l'ottenimento del marchio *Parco nazionale*.

**1. Oggetto della mozione**

I mozionanti contestano anzitutto l'atteggiamento dei promotori, i quali non avrebbero fornito risposte chiare sui vincoli e le condizioni del futuro Parco nazionale. In conclusione chiedono che il comune di Brissago faccia "*un passo indietro*" e si renda "*promotore di un chiaro NO a un progetto poco chiaro, dispendioso e che andrebbe a vincolare il nostro territorio, limitandone irrevocabilmente le libertà per un minimo di 10 anni*".

**2. Il quadro normativo**

**2.1. La Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**

I Parchi d'importanza nazionale, che si suddividono nelle categorie *parco nazionale*, *parco naturale regionale* e *parco naturale periurbano*, sono regolamentati agli artt. 23e e segg. della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio. Esso è costituito da una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata (art. 23f cpv. 3 lett. a LPN) e da una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli (art. 23f. cpv. 3 lett. b LPN).

L'iniziativa di creare un parco nazionale spetta alle **regioni** interessate. Ai fini dell'istituzione di un parco d'importanza nazionale i Cantoni svolgono un ruolo di tramite tra le regioni e la Confederazione. I Cantoni provvedono inoltre affinché la popolazione dei Comuni interessati sia coinvolta in modo adeguato nell'iter di costituzione (art. 23i LPN).

La **domanda** per l'istituzione di un parco d'importanza nazionale su un determinato territorio deve essere presentata dai **Cantoni**. La Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il **marchio Parco** se il progetto: a) viene tutelato a lungo termine con misure adeguate e b) è conforme ai requisiti legali (art. 23j LPN).

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni **aiuti finanziari globali** per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi di importanza nazionale (art. 23k LPN).

## 2.2. L'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar)

L'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar) regola nello specifico i requisiti per il conferimento del marchio Parco ai parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine.

La **superficie** della zona centrale di un parco nazionale deve essere di almeno 75km<sup>2</sup> nel Giura e sul versante Sud delle Alpi (art. 16 cpv. 1 lett. b OPar). La zona centrale può essere composta da superfici parziali non contigue qualora la superficie totale della zona centrale superi di almeno il 10 per cento la superficie minima e sia garantito il libero sviluppo della natura (art. 16 cpv. 2 OPar). Almeno 25 Km<sup>2</sup> della zona centrale si trovano sotto il limite del bosco (art. 16 cpv. 3 OPar).

Per quanto concerne in particolare la **zona centrale**, l'art. 17 cpv. 1 dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar) sancisce che in questa zona non è ammesso:

- a) uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati e introdurre animali;
- b) accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
- c) il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti;
- d) realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;
- e) utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, ad eccezione dei pascoli tradizionali su superfici chiaramente delimitate;
- f) praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
- g) raccogliere pietre, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali.

Sono consentite **deroghe** alle limitazioni previste nella zona centrale, qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti (art. 17 cpv. 2 OPar). In particolare l'effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito (art. 17 cpv. 3 OPar).

Per quanto riguarda la **zona periferica**, l'art. 18 cpv. 1 OPar prevede in particolare che in questa zona è necessario:

- a) conservare e promuovere le funzioni ecologiche delle superficie agricole, del bosco e delle acque;
- b) organizzare le attività turistiche e ricreative in modo ecologico;
- c) conservare le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati, valorizzandoli nella misura del possibile;
- d) valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;
- e) in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati;
- f) ridurre o riparare, quando se ne presenti l'occasione, i danni esistenti causati al paesaggio e agli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni.

L'OPair prevede inoltre che l'**ente responsabile** del parco deve disporre di una forma giuridica, di una struttura e di risorse finanziarie che garantiscano l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità e che i Comuni il cui territorio è incluso nel parco devono essere rappresentati in modo determinante nell'ente responsabile (art. 25 OPair).

L'ente responsabile del parco ed i Comuni coinvolti sono inoltre tenuti a stipulare ed attuare, d'intesa con il Cantone, una **Carta** relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco. La Carta deve in particolare disciplinare i seguenti aspetti:

- a) la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali del parco;
- b) le misure di valorizzazione e di sviluppo sul territorio del parco;
- c) l'orientamento delle attività d'incidenza territoriale dei Comuni in base ai requisiti stabiliti per il parco;
- d) la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie nonché delle infrastrutture necessarie per la gestione e l'assicurazione della qualità del parco.

### 2.3. Interpretazione OPar e deroghe

In merito all'applicazione ed interpretazione dell'art. 17 OPar (zona centrale) e dell'art. 18 OPar (zona periferica) rinviamo ai seguenti documenti:

- scritto del 12 ottobre 2009 dell'Ufficio federale dell'ambiente (**Allegato A**), dal quale si evincono in particolare le regole e le deroghe ammesse nella zona centrale (circolazione all'interno della zona, introduzione di animali, infrastrutture esistenti, accesso con veicoli, costruzione e rinnovo delle infrastrutture), nonché si precisa che la zona periferica non comporta nuove restrizioni legali;
- risposta del Consiglio federale del 18 novembre 2009 ad un'interpellanza del Consigliere Nazionale Sep Cathomas (**Allegato B**), la quale precisa le deroghe ammesse nella zona centrale;
- scritto della Sezione dello sviluppo territoriale del 10 dicembre 2015 (**Allegato C**), il quale specifica che l'istituzione di una zona periferica non aggraverà la situazione per quanto riguarda le implicazioni pianificatorie.

### **3. Il progetto Parco nazionale del Locarnese**

#### **3.1. L'iniziativa**

L'iniziativa intesa a istituire un Parco nazionale nel Locarnese è nata per volontà dell'allora Regione Locarnese e Vallemaggia (RLVM), ora Ente Regionale di Sviluppo (ERS).

#### **3.2. L'organizzazione del progetto**

Nel 2007 l'allora Regione Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ha istituito il Consiglio del Parco, in cui sono rappresentati i Comuni e i Patriziati coinvolti nel progetto. In sostanza il Consiglio del Parco, la cui istituzione è stata confermata dall'Ente Regionale di Sviluppo (ERS), è un'emanazione di quest'ultimo e si occupa di seguire e coordinare il progetto. L'organizzazione si compone pure di un ufficio presidenziale, di una direzione del progetto e di una segreteria.


#### **3.3. L'adesione del Comune di Brissago al progetto**

Con scritto del 23 giugno 2010 il Municipio ha dato il proprio consenso ad un approfondimento del progetto sul territorio del Comune di Brissago, progetto che era stato nel frattempo riorientato verso le Terre di Pedemonte e verso il Circolo delle Isole in seguito al ritiro dei comuni di Campo Vallemaggia, di Cerentino e di Cevio. Rimane comunque nel territorio del Parco un Comune della Rovana, ossia Bosco Gurin.

#### **3.4. Il territorio del Parco**

Il Progetto Parco Nazionale del Locarnese si estende dalle Isole di Brissago, dalle rive del Lago Maggiore e dai borghi di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona fino

alle Terre di Pedemonte, alle due valli che ne rappresentano le zone più selvagge, Centovalli e la Valle Onsernone, e Bosco Gurin.



### 3.4. Le fasi del progetto

Di seguito sono esposte le varie fasi del progetto. Attualmente il progetto è nella fase 3, ossia quello della pianificazione di dettaglio, che si concluderà con l'elaborazione ed approvazione della Carta ai sensi dell'art. 26 OPar.



### Quel che è successo finora



### Le prossime tappe del progetto



Il 10 novembre 2015 la direzione del progetto ha trasmesso ai Comuni il *Contratto per il Parco*, composto dalla seguente documentazione:

- statuto dell'associazione del Parco Nazionale del Locarnese: l'Associazione sarà l'ente di gestione del Parco;
- convenzione con i Comuni del Parco: si tratta del contratto stipulato fra i Comuni interessati al PNL e l'Associazione che lo gestirà;
- regolamento per l'uso delle Zone Centrali.

Si tratta di documenti provvisori e ancora oggetto di trattative con l'autorità federale.

Il 22 dicembre 2015 il Municipio ha trasmesso questa documentazione al Gruppo di lavoro Parco nazionale del Locarnese (Commissione municipale).

Il 12 gennaio 2016 si è tenuta una riunione congiunta fra il Municipio e il Gruppo di lavoro, a seguito della quale è scaturita la presa di posizione dell'Esecutivo in merito alla bozza di *Contratto per il Parco* (**Allegato D**).

Il 23 febbraio 2016 la direzione del progetto ha presentato al Municipio il piano di gestione per la prima fase decennale, il quale prevede investimenti sul territorio nell'ordine di ca. 5 mio annui.

Il 25 marzo 2016 il Municipio ha formulato un'adesione di massima alle proposte contenute nel piano di gestione, precisando tuttavia di "non poter vincolare il futuro Municipio per quanto concerne le decisioni di dettaglio" e "fermo restando che l'approvazione definitiva del progetto sarà sancita dai cittadini dei Comuni

*direttamente interessati nell'ambito di una specifica votazione popolare"* (Allegato E).

La documentazione è ora al vaglio degli uffici federali competenti, che dovranno formulare il proprio preavviso.

Conclusa la fase di pianificazione di dettaglio, l'ente promotore dovrà presentare il progetto alla popolazione.

### **3.4. La partecipazione della popolazione**

L'art. 23i LPN sancisce che i Cantoni provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato all'iter di costituzione del Parco Nazionale.

In virtù del menzionato articolo, l'iter procedurale si concluderà obbligatoriamente con un voto popolare, che sancirà il futuro del Parco nazionale del Locarnese.

La direzione del progetto ha comunicato al Municipio che la votazione avrà luogo al più presto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018.

## **4. La ricevibilità della mozione**

### **4.1. Le condizioni e la procedura**

Ogni consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno (art. 67 cpv. 1 LOC). Tale atto rappresenta una concreta proposta di soluzione su oggetti o problemi nuovi concernenti la gestione comunale: in sostanza, esso ha quale scopo di stimolare l'attività dell'organo legislativo al di fuori di quella che è la via abituale e cioè l'iniziativa del municipio. Da ciò deriva che la mozione rappresenta il tipico atto diretto all'organo al quale appartiene il mozionante: l'assemblea o il consiglio comunale; spetta a loro, in ultima analisi, decidere sull'oggetto proposto (TCA 52.2010.240 del 29.08.2011, consid. 2.1.).

La mozione può essere presentata in forma generica oppure elaborata. L'inoltro secondo l'una o l'altra forma esplica differenti conseguenze sulla procedura di evasione dell'atto.

Da un punto di vista procedurale, l'art. 67 cpv. 2 LOC specifica che la mozione dev'essere immediatamente demandata per esame ad una commissione permanente o speciale del consiglio comunale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi un preavviso scritto o un messaggio a sostegno della proposta. Il municipio che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi e

comunque deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi (art. 67 cpv. 6 LOC). Se la commissione preavvisa l'accoglimento della mozione e il consiglio comunale vi aderisce, la mozione passa di regola al municipio per l'elaborazione di una proposta di soluzione da sottoporre successivamente al legislativo secondo la procedura usuale. Questa prima decisione del consiglio comunale non è altro che una decisione di principio: cioè di accettazione pura e semplice della mozione. Nel merito il consiglio comunale si pronuncerà in una seconda tornata: cioè al momento in cui l'oggetto di cui alla mozione gli sarà sottoposto nel rispetto delle norme della LOC (TCA 52.2010.240 del 29.08.2011, consid. 2.1.). Questa procedura dev'essere seguita per tutte quelle mozioni presentate in forma generica, senza quindi essere particolareggiate, documentate ed elaborate.

#### **4.2. Nel merito**

Nel caso concreto la mozione chiede che il Comune faccia *“un passo indietro”* e si renda *“promotore di un chiaro NO a un progetto poco chiaro, dispendioso e che andrebbe a vincolare il nostro territorio, limitandone irrevocabilmente le libertà per un minimo di 10 anni”*.

Dal profilo tecnico-giuridico, a parere del Municipio, la mozione non è ricevibile, in quanto non contiene concrete proposte di soluzione su oggetti di competenza del Legislativo comunale. Si tratta più che altro di una richiesta di presa di posizione politica nei confronti del progetto.

Capita invero non di rado che i Consigli comunali, nell'ambito di una trattanda di un Consiglio comunale già convocato o di una seduta convocata ad hoc, discutano oggetti che direttamente o indirettamente concernono gli interessi del Comune o della sua popolazione, sui quali non hanno tuttavia competenze decisionali vere e proprie. Per prassi tal genere di trattande o sedute vengono definite extra LOC. Le prese di posizione che vengono emesse in occasione delle stesse non sono vere e proprie decisioni formali del Consiglio comunale, contro le stesse non si può ricorrere ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC. Sono piuttosto prese di posizioni politiche. Per le formalità procedurali da seguire in occasione delle medesime la LOC è silente. Per prassi si indica di riferirsi alle norme che regolano le sedute ordinarie. I consiglieri comunali potranno/dovranno pertanto procedere a norma dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LOC.

#### **5. Conclusioni**

In conclusione il Municipio ritiene che la mozione non sia ricevibile e in questo senso formula il proprio preavviso. Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno cogliere l'occasione di questo atto parlamentare per fornire un'adeguata informazione in merito alla procedura in corso ed al quadro normativo di riferimento.



Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
(R. Ponti)



Il Segretario:  
(Avv. G. Cotti)

Ris.mun.no. 1784/2017

Allegati

- Doc. A scritto del 12 ottobre 2010 dell'UFAM
- Doc. B risposta del 18 novembre 2009 del Consiglio Federale
- Doc. C scritto del 10 dicembre 2015 della Sezione dello sviluppo territoriale
- Doc. D scritto del 15 gennaio 2016 del Municipio
- Doc. E scritto del 25 marzo 2016 del Municipio



La definizione delle regole e deroghe precise di una zona centrale è compito dell'ente di gestione del parco e del Cantone e sarà iscritta nella Carta e nei piani direttori comunali. L'UFAM sarà responsabile del controllo dell'adeguatezza del regolamento rispetto all'OPar. Queste regole devono basarsi su un'analisi dettagliata del territorio e della sensibilità della fauna e della flora alle attività umane. Le regole definite dall'ente di gestione si riferiscono a quali attività sono permesse nella zona centrale, dove e in che intensità.

È inoltre libertà di ogni comune che costituisce l'organo di gestione di delimitare l'area centrale sul suo territorio, diminuendo al minimo gli eventuali conflitti con altre pianificazioni o attività ad incidenza territoriale.

Per chiarire ancora alcuni punti riguardanti lo sviluppo delle regole della futura zona centrale per il progetto Parc Adula, ci riferiamo alle domande poste dall'ente di gestione durante l'incontro tra Confederazione, Cantone e ente di gestione del 6 agosto 2009 a Bellinzona.

### **Definizione dei sentieri ed itinerari dove le persone potranno circolare all'interno della zona nucleo**

Per sentieri e itinerari si intendono tutti i sentieri marcati come anche gli itinerari definiti per lo sci-alpinismo o le racchette. Lo scopo di questa regola è quello di diminuire al massimo l'impatto del calpestamento e del disturbo dalla parte dell'uomo sulla flora e sulla fauna. La sensibilità a queste attività può essere diversa a seconda degli habitat della stagione e delle specie presenti. È compito del parco di analizzare questa sensibilità e di regolare i flussi di visitatori per minimizzarne l'impatto. L'UFAM reputa molto più importante l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico rispetto al controllo diretto da parte di impiegati del parco. Con delle misure informative si può contribuire sia all'obiettivo principale della zona centrale ed allo stesso tempo alla sensibilizzazione ed all'educazione ambientale della popolazione.

### **Introduzione di animali nella zona nucleo**

La presenza di animali domestici nell'area centrale si limita agli utilizzi permessi dalle deroghe, come ad esempio nel caso di animali legati agli alpeggi tradizionali.

### **Infrastrutture esistenti**

Le infrastrutture esistenti potranno essere mantenute e nel caso di proprietà private dovranno essere rimosse solamente nel caso in cui non siano più utilizzate. Nel caso in cui delle infrastrutture ed il loro utilizzo nuocano sensibilmente allo sviluppo della natura è consigliato di non includerle nella zona centrale di modo da non creare conflitti pianificatori. Le infrastrutture di carattere pubblico, come ad esempio le strutture di accoglienza per i visitatori, sono importanti anche nella zona centrale, vista la vocazione ricreativa e di educazione ambientale di un parco nazionale. Dopo un'accurata analisi dell'impatto sul libero sviluppo della natura, il parco potrà decidere quali infrastrutture integrare nella zona centrale e quali no. Previa questa analisi, tutte le attività legate alle strutture integrate nella zona nucleo saranno permesse.

### **Accesso con veicoli nella zona nucleo**

Nel caso di tutte le infrastrutture e gli utilizzi permessi dalle deroghe, anche le attività annesse potranno essere mantenute. Se dei veicoli sono necessari nel caso di alpeggi delle capanne alpine o di altre infrastrutture previste dalle deroghe, essi potranno circolare o sorvolare e atterrare nell'area centrale. Come già detto è importante che il parco definisca in che luogo e in che intensità queste attività sono permesse. Nel caso di prese d'acqua o infrastrutture richiedenti manutenzione si cercherà di includerle nella minor misura possibile nella zona centrale onde evitare conflitti. Quando il parco prevede che una data attività e una data struttura sono permesse nella zona centrale, sta al parco o al Cantone decidere se sarà necessario domandare delle autorizzazioni per alcune attività precise o meno (voli in elicottero, manifestazioni speciali, ecc.)

### **Costruzione, rinnovo delle infrastrutture nella zona nucleo**

Le infrastrutture potranno essere mantenute, come scritto anche nell'OPar. Il rinnovo di infrastrutture sarà limitato e possibile solo nel caso in cui l'attività che lo richiederà sarà permessa nella zona nucleo e i lavori non intralceranno il libero sviluppo della natura. Per una questione di coerenza di pianificazione, le nuove infrastrutture dovranno costruirsi sostanzialmente al di fuori della zona nucleo.

### **Definizione della zona periferica**


La zona periferica di un parco nazionale non comporta nuove restrizioni legali, come nel caso del territorio dei parchi regionali. Questo territorio sarà gestito dall'ente parco seguendo gli obiettivi territoriali fissati su 10 anni e contenuti nella Carta. L'unica differenza con un parco regionale sarà che questi obiettivi dovranno tener conto del ruolo di cuscinetto di detta zona e impedire gli influssi diretti ed indiretti sul libero sviluppo della zona centrale (gestione dei flussi di visitatori, informazione alla popolazione).

Questa lettera sarà inviata in copia anche al Club Alpino Svizzero su domanda di quest'ultimo e considerato il fatto che il tema delle capanne alpine è trattato nelle nostre risposte.

Speriamo di aver risposto alle vostre domande, nel corso del mese di ottobre 2009 pubblicheremo una fiche su questo tema dove daremo delle informazioni più dettagliate. Ci teniamo a vostra disposizione per chiarire delle questioni più specifiche.

Distinti saluti

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

  
Willy Geiger  
Vicedirettore

Copia a:

- Marco Molinari, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Palazzo amministrativo 2, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona
- Andreas Cabalzar, Kanton Graubünden Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Gürtelstrasse 89, 7001 Chur
- Präsident der SAC Sektion UTO, Herr Ernst Rota, Speerstrasse 4, 8038 Zürich,

**ALLEGATO B**

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero

**Curia Vista - Atti parlamentari**

09.3832 – Interpellanza

**Ordinanza sui parchi. Deroghe alle prescrizioni conformemente all'articolo 17 capoverso 2.**

Depositato da



Cathomas Sep

Data del deposito

23.09.2009

Depositato il

Consiglio nazionale

Stato attuale

Liquidato

**Testo depositato**

L'ordinanza sui parchi (OPar) del 7 novembre 2007 definisce i requisiti per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale. L'articolo 17 capoverso 1 prevede in particolare severe restrizioni per i parchi nazionali. Tali norme sull'esclusione e le eccezioni non definite in modo preciso creano delle insicurezze nella popolazione e nelle organizzazioni per quanto concerne i lavori preliminari all'istituzione di nuovi parchi e danno quindi origine a importanti riserve nei confronti dei progetti di nuovi parchi.

A seconda dell'interpretazione, non sarà più possibile garantire l'uso e la manutenzione delle infrastrutture esistenti e le relative offerte non potranno più essere mantenute. I conseguenti svantaggi economici sono contrari allo scopo di un progetto di parco. Queste incertezze aumentano le opposizioni e mettono in pericolo l'istituzione di nuovi parchi. Le deroghe alle prescrizioni previste dall'articolo 17 capoverso 2 devono essere immediatamente concretizzate al fine di aumentare il grado di accettazione dei nuovi progetti di parco. Per tale ragione, invito il Consiglio federale a concretizzare le norme sull'esclusione indicate nell'articolo 17 capoverso 1 lettere a a g e a esprimersi in merito alle seguenti integrazioni:

1. accedere con veicoli di qualsiasi tipo per il rifornimento delle infrastrutture esistenti (alpeggi, capanne del CAS, rifugi, rustici, ecc.);
2. decollare e atterrare con aeromobili di tutti i tipi per il rifornimento delle infrastrutture esistenti (alpeggi, capanne del CAS, rifugi) e per gli interventi di salvataggio o la gestione del bosco;

3. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno in relazione all'ampliamento e alla conservazione delle infrastrutture esistenti;
4. uscire dai sentieri indicati, in generale, e in particolare in relazione a un utilizzo per attività alpinistiche in estate e in inverno;
5. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi.

#### **Risposta del Consiglio federale del 18.11.2009**

Secondo l'articolo 23f della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), un parco nazionale è costituito da una zona centrale e da una zona periferica. L'obiettivo principale della zona centrale è garantire che la natura possa svilupparsi liberamente. Per raggiungerlo è necessario fissare delle regole che limitano al minimo gli interventi antropici. L'articolo 17 dell'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar; RS 451.36) stabilisce il quadro generale di tali regole definendo uno standard generale per i tutti i futuri parchi nazionali svizzeri (cpv. 1). Sono comunque previste delle deroghe al fine di poter adattare le regole alle singole regioni e alle loro caratteristiche (cpv. 2). Le deroghe sono definite in modo da consentire a ogni regione di adattare il regolamento della zona centrale alle proprie specificità. Conformemente al principio di autodeterminazione spetta all'organo responsabile del parco, in collaborazione con i comuni e gli attori interessati, decidere in primo luogo il perimetro, le attività e le infrastrutture possibili all'interno della zona centrale nel rispetto del principio di libero sviluppo della natura. L'ente responsabile del parco ha quindi la facoltà di escludere dalla zona centrale le infrastrutture o attività che potrebbero entrare in conflitto con un libero sviluppo della natura. Tutte le specifiche stabilite nella regione saranno definite in un apposito regolamento per la zona centrale. Il cantone o i cantoni responsabili del progetto devono assicurarne la garanzia territoriale, mentre la Confederazione verifica se il regolamento è conforme allo standard generale. Le attività saranno mantenute non appena il regolamento è approvato dai cantoni e dalla Confederazione. Se gli alpeggi sono sfruttati in modo tradizionale e hanno una superficie adeguata e ben definita, le attività ad essi collegate saranno mantenute. Tale principio è applicato anche alle capanne e ai rifugi, che svolgono inoltre un ruolo importante per i visitatori del parco e per le attività di sensibilizzazione al libero sviluppo e di scoperta della natura. In considerazione di quanto esposto è possibile rispondere come segue alle integrazioni proposte:

1. Saranno mantenute e precisate nel regolamento relativo alla zona centrale le attività legate alle infrastrutture ammesse nella zona centrale quali il rifornimento e i movimenti causati da ogni genere di veicolo (p. es. fornitura di derrate alimentari alle capanne alpine o trasporto a valle di prodotti agricoli provenienti dagli alpeggi).
2. Le stesse osservazioni valgono per il traffico aereo necessario. Inoltre, data la loro importanza, gli interventi di salvataggio aereo e di prevenzione contro i pericoli naturali sono comunque sempre ammessi.
3. Nel quadro delle attività ammesse dal regolamento nella zona centrale del parco sarà possibile modificare e quindi anche conservare gli impianti esistenti. In linea generale, le nuove infrastrutture dovrebbero essere progettate al di fuori della zona centrale.
4. I sentieri e i percorsi sui quali è possibile spostarsi all'interno della zona centrale devono essere definiti nel regolamento. Il regolamento può includere, oltre ai sentieri estivi, anche percorsi più ampi che consentano ad esempio lo sci alpinismo durante l'inverno. Sarà compito dell'ente responsabile del parco, in collaborazione con i comuni, il cantone e gli attori interessati, pianificare tali percorsi dopo aver analizzato l'impatto dei visitatori sulla fauna e sulla flora.
5. In linea generale, è vietata la raccolta di pietre, minerali, piante e funghi. Continuerà a



essere ammessa solo se la sua regolamentazione e la sua limitazione nel tempo, a livello quantitativo e da un punto di vista territoriale consente alla natura di svilupparsi liberamente. Il parco può quindi adattare tali attività alle caratteristiche di libero sviluppo della natura nella propria regione.

#### **Cronologia / verbali**

<b>Data</b>	<b>Consiglio</b>	
11.12.2009	CN	Liquidato.

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

#### **Cofirmatari (20)**

Abate Fabio Aeschbacher Ruedi Amherd Viola Bader Etvira Bischof Pirmin  
Caviezel Tarsizius Chevrier Maurice Donzé Walter Frösch Therese  
Glanzmann-Hunkeler Ida Grunder Hans Häberli-Koller Brigitte Hany Urs  
Hassler Hansjörg Messmer Werner Nordmann Roger Pedrina Fabio  
Schmidt Roberto van Singer Christian Weibel Thomas

#### **Soggetti (in tedesco):** Aiuto

Naturschutzgebiet Nationalpark Landschafteschutz Bewilligung Auslegung des Rechts

#### **Ergänzende Erschliessung:**

52

#### **Competenza**

Dipartimento federale dell' ambiente, dei trasporti, dell' energia e delle  
comunicazioni  
(DATEC)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)

---

© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali

Ufficio del piano direttore  
Ufficio della pianificazione locale  
Ufficio della natura e del paesaggio  
Ufficio dei beni culturali

**ALLEGATO C**

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Palazzo amministrativo 3  
Via Franco Zorzi 13

telefono 091 814 25 91  
fax 091 814 25 99  
e-mail dt-sst@tl.ch

Funzionario  
incaricato

**Sezione dello sviluppo territoriale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Parco nazionale del Locarnese  
Consiglio del Parco  
Pres. Tiziana Zaninelli  
CP 323  
6600 Locarno

Bellinzona

10 dicembre 2015

Ns. riferimento

Vs. riferimento

## **Pianificazione della Zona periferica del PNL**

Gentile signora Presidente,  
gentili signore ed egregi signori,

rispondiamo alla vostra lettera del 27 ottobre scorso e in particolare alle richieste di chiarimenti puntuali formulate dai Comuni di Losone e delle Centovalli riguardo alle implicazioni pianificatorie della zona periferica di un parco nazionale.

Quale premessa possiamo confermare che l'istituzione di un parco nazionale non determina, nella sua zona periferica, nessuna restrizione di utilizzazione rispetto a quelle attuali. Per cui le regolamentazioni giuridiche esistenti continueranno ad essere valide.

L'obiettivo generale previsto dalla legge federale sui parchi nazionali per la zona periferica consiste nella valorizzazione, attraverso il sostegno a specifici progetti, del patrimonio culturale, naturale e rurale esistente. Nel contempo si vuole garantire complessivamente un potenziale di sviluppo socio-economico sostenibile alle regioni interessate, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato. La zona periferica deve inoltre svolgere una funzione cuscinetto nei confronti della zona centrale del parco nazionale.

Risposte alle domande puntuali.

***Le zone periferiche del PNL non figurano indicate nel Piano regolatore, ma vengono inserite nel Piano direttore; un fondo inserito nella zona periferica del PNL potrebbe indirettamente veder compromesse o vincolate le possibilità edificatorie concesse dalle norme pianificatorie comunali?***

La risposta è no. Il Piano direttore enuncia gli obiettivi e le funzioni della zona periferica del parco nazionale, nonché il principio secondo il quale la zona periferica non è soggetta ad alcuna limitazione di utilizzo. Rammentiamo in ogni caso nel nostro Cantone l'estensione delle zone edificabili è già di principio esclusa a causa del generale sovradimensionamento dettato dai piani regolatori in vigore. La severa politica in questo settore è dunque indipendente dal progetto di Parco.

**La zona centrale del PNL di Losone corrisponde all'area del Bosco di Maia. I terreni limitrofi al Bosco di Maia sono inseriti in zona periferica in quanto fungono da "zona cuscinetto". Nell'ipotesi di un ampliamento della zona edificabile di Losone, un fondo inserito nella zona periferica potrebbe essere penalizzato rispetto ad altri fondi situati fuori dall'area del PNL e, in caso affermativo, in che modo?**

No, non ci sarebbe un influsso. Molto più condizionante è il sovradimensionamento delle zone edificabili in tutto il Cantone e i nuovi vincoli della Legge federale sulla pianificazione del territorio, che, come indicato nella risposta precedente, escludono l'apertura di nuove zone.

**Contrariamente agli altri nuclei storici di Losone, per la frazione di Arcegno è proposto l'inserimento nella zona periferica del PNL; se tale proposta fosse accolta, i futuri interventi edili all'interno delle zone già edificate o ancora edificabili di Arcegno sono garantiti o potrebbero essere confrontati a difficoltà procedurali supplementari?**

Gli interventi edili restano garantiti in base alle legislazioni vigenti e non vi sono difficoltà procedurali supplementari.

**Nell'ambito della revisione del PR comunale, il perimetro della zona periferica quanto "aggraverà" direttamente o indirettamente le già presenti difficoltà d'inserimento di nuove zone edificabili, sia private sia d'interesse comunale (zone artigianali, EP-AP)?**

L'istituzione di una zona periferica di un parco nazionale non aggraverà la situazione per quanto riguarda le implicazioni pianificatorie. Al contrario la zona periferica potrà portare degli incentivi per rafforzare le regioni dal punto di vista socio-economico e fornire interessanti impulsi all'economia locale. Inoltre con il marchio del parco nazionale le offerte turistiche esistenti e i prodotti locali potranno essere posizionati in modo conforme alle esigenze del mercato e completati in modo utile con ulteriori offerte.

Anche i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie che permettano delle economie di energia potranno far capo a un potenziale di sviluppo elevato.

**L'applicazione di normative inerenti la tutela del paesaggio (es. PUC-PEIP, ISOS, dissodamento bosco) sarà ancor più rigorosa quale conseguenza coerente e logica con gli scopi di tutela del Parco nazionale?**

L'applicazione delle normative citate avverrà come in precedenza, tenendo conto della qualità del paesaggio considerato e delle regole già vigenti che mirano ad una sua conservazione. D'altra parte è proprio l'elevata qualità del paesaggio che rappresenta una condizione per poter far parte della zona periferica di un Parco nazionale.

Nella speranza di aver chiarito in modo sufficiente gli aspetti da voi sollevati, resto volentieri a disposizione per ogni ragguaglio e porgo i più distinti saluti.

Sezione dello sviluppo territoriale

Il Capo Sezione:

  
P. Poggiati

Copia p.c.:

M. Molinari, Staff DSTM; Ufficio pianificazione locale; Ufficio natura e paesaggio



Brissago, 15 gennaio 2016

Ns. ref.: BE/CO - 0040/2016  
Tel: 091 786 81 60  
Fax: 091 786 81 61  
E - Mail: cancelleria@brissago.ch

SPETTABILE  
PROGETTO PARCO NAZIONALE  
DEL LOCARNESE  
CASELLA POSTALE 323  
6601 LOCARNO

**CONCERNE: STATUTO / CONVENZIONE / REGOLAMENTO PER L'USO  
DELLE ZONE CENTRALI; PRESA DI POSIZIONE**

Gentili Signore, Egregi Signori,

L'Esecutivo comunale, rispettivamente lo specifico Gruppo di lavoro hanno esaminato con vivo interesse la documentazione da voi trasmessa in merito allo statuto, alla Convenzione ed al Regolamento d'uso delle zone centrali.

Dopo ampia ed approfondita discussione, nell'ambito della seduta ordinaria del 12.01.2016, sono state formulate le seguenti osservazioni:

a) *Statuto dell'Associazione del Parco Nazionale del Locarnese:*

Art. 15 Consiglio del parco: il metodo di scelta dei rappresentanti dei Comuni dovrebbe essere proporzionato al territorio toccato dal parco in ogni Comune. Il numero degli abitanti dovrebbe passare in secondo piano.

Art. 22 Finanziamento: il metodo di finanziamento dovrebbe essere più chiaro in base al territorio o agli abitanti.

b) *Convenzione per il Parco Nazionale del Locarnese:*

Il testo ed i contenuti della stessa sono stati condivisi da tutti i presenti. L'accento è stato posto sul fatto che quando la Convenzione decennale volgerà al termine, la stessa dovrà obbligatoriamente essere rinnovata con il supporto del voto popolare. Infatti i cittadini dei Comuni direttamente interessati dovranno nuovamente essere direttamente coinvolti e dovranno esprimere la loro volontà tramite il voto.




c) **Regolamento per l'uso delle zone centrali:**

Al punto 5.3. si fa notare che nelle zone centrali si dovrebbe tenere pur conto della fruizione del territorio da parte di persone handicappate il cui spostamento richiede l'uso dell'elicottero. La categoria delle persone disabili con problemi motori dovrebbe essere formalmente menzionata al capoverso 3 della normativa menzionata.

A livello generale, va inoltre implementato e precisato il discorso relativo alla gestione del Parco forestale di Mergugno (Bosco Sacro) nell'ambito della zona centrale del parco.

Si ribadisce inoltre la necessità di sovrapporre l'estensione territoriale delle zone centrali con le attuali bandite di caccia.

Nell'attesa di nuovi sviluppi, cogliamo l'occasione per porgervi, Gentili Signore, Egregi Signori, i sentimenti della nostra più alta considerazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:  (R. Ponti)  
Il Segretario:  (R. Beretta)  


C.p.: - UTC, per conoscenza



**ALLEGATO E**

**COMUNE DI BRISSAGO**

Brissago, 25 marzo 2016

Ns. ref.: BE/CO - 0345/2016  
Tel: 091 786 81 60  
Fax: 091 786 81 61  
E - Mail: cancelleria@brissago.ch

**SPETTABILE  
PROGETTO PARCO NAZIONALE  
DEL LOCARNESE  
VIA F. RUSCA 8  
6600 LOCARNO**

**CONCERNE: CARTA DEL PARCO E PIANO DI GESTIONE PER I PRIMI  
DIECI ANNI DEL PARCO NAZIONALE DEL LOCARNESE**

Gentile Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori,

L'Esecutivo comunale, nel corso della seduta ordinaria del 22.03.2016, si è chinato con attenzione sul questionario da voi elaborato in merito alla carta del Parco, rispettivamente al Piano di gestione per la fase operativa decennale (2018 / 2027) - gennaio 2016.

Al di là di quanto indicato nel modulo in oggetto, riteniamo opportuno ribadire in questa sede che, nel caso specifico, si tratta di un'adesione di massima sulle varie proposte da voi formulate. Infatti, l'attuale Esecutivo, considerate le ormai prossime scadenze elettorali, ritiene di non poter vincolare il futuro Municipio per quanto concerne le decisioni di dettaglio, fermo restando che l'approvazione definitiva del progetto sarà sancita dai cittadini dei Comuni direttamente interessati nell'ambito di una specifica votazione popolare.

Cogliamo quindi l'occasione per porgervi, Gentile Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori, i sentimenti della nostra più alta considerazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:   
(R. Ponti)  Il Segretario:  
  
(R. Beretta)

**Allegato:** - Questionario Piano di gestione decennale